



Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del circolo ARCI "Franca Trentin Baratto APS"
(modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata)

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 18,15, presso la sede sociale, in Cannaregio 4008, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Arci "Franca Trentin Baratto APS" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale dell'Associazione Arci " APS" con procedura semplificata, per adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili, ai sensi dell'Art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore e del R.U.N.T.S. Regione Veneto, come da mail dello stesso del 1-11-2022, con adozione di modello Statuto APS predisposto dalla Rete associativa nazionale ARCI APS, ed esenzione di pagamento di imposta di Registrazione e di Bollo in quanto l'adeguamento è soggetto a disposizione inderogabile, ai sensi dell'Art. 82 Comma 3 e 5 del CTS, D.Lgs 117/2017**

- 2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, sig./ra Marina Rodinò, la quale chiama alle funzioni di Segretaria la sig./ra Andreina Forieri.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S. – sulla base della proroga da ultimo adottata all'art. 26-bis del d.l. 73/2022 –, facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

- a) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente incarica di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, la socia Maria Clemente Zaghini. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "Venezia".

La Presidente e la Segretaria vengono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

la Segretaria

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1
SERIE ATTI PRIVATI

Reg. il 22 FEB 2023 al N. 304

la Presidente

Liquidati Euro E. SEITZ
IL DIRETTORE

IL RESPONSABILE*
Rocco BENEDETTO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

“Circolo ARCI Franca Trentin Baratto”
Associazione di Promozione Sociale
STATUTO

TITOLO I : Costituzione e denominazione - Sede - Durata

Art.1

Costituzione e denominazione

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata “**Circolo ARCI Franca Trentin Baratto APS**”, di seguito indicata nel presente statuto come Associazione. L'Associazione costituisce un centro di vita associativa, autonomo, a carattere volontario, democratico e di cittadinanza attiva.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) non ha scopo di lucro e non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di promozione sociale che, per legge, statuto o regolamento, abbiano le stesse finalità e si ispirino agli stessi principi. L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale “ARCI aps”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Art.2

Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venezia, in Cannaregio 4008.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede legale nell'ambito dello stesso Comune. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento anticipato avverrà, oltre che per il venir meno della pluralità degli Associati, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che, se del caso, procederà alla nomina di uno o più liquidatori.

TITOLO II : Scopo e finalità

Art.4

L'Associazione ha come scopo principale quello di promuovere socialità e partecipazione per contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci come dell'intera comunità.

In particolare l'associazione si propone le seguenti finalità:

- favorire il confronto e l'incontro tra i singoli e tra le diverse associazioni del territorio,
- promuovere iniziative per una maggiore comunicabilità sociale, al fine di contrastare l'isolamento e l'emarginazione
- promuovere iniziative di approfondimento della cultura letteraria e artistica

Tali finalità saranno perseguite, anche in collaborazione con Istituzioni ed altri Enti ed Associazioni attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale e di cui all'art. 5 del CTS:

- la realizzazione di attività culturali e ricreative quali, incontri, seminari, gite sociali, uscite culturali, momenti ludici ed artistici;
- l'implementazione di servizi rivolti ai soci di tutte le età e, nel rispetto della legislazione vigente, all'intera comunità;
- la formulazione di progetti operativi, anche in accordo con altre associazioni, partiti, sindacati.
- ogni altra attività utile, connessa al perseguimento delle finalità di mutualità, solidarietà e cooperazione, ivi comprese iniziative di raccolta fondi e accettazione di liberalità in denaro o in natura, nel rispetto della normativa in materia.

L'Associazione persegue le proprie finalità e realizza le sue attività ispirandosi a principi di pari opportunità tra uomini e donne e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona e dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Art.5

Operatività

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, nel rispetto della legislazione vigente.

L'Associazione potrà:

- accedere e concorrere in proprio o in collaborazione con altri Istituti o Associazioni, a finanziamenti e fondi sociali privati, pubblici, regionali, nazionali, europei ed internazionali;
- svolgere la propria attività in collaborazione, in convenzione o in associazione con qualsiasi altra istituzione o associazione pubblica o privata, nazionale o internazionale, nell'ambito degli scopi statutari;
- compiere tutte le attività occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'acquisto, la locazione anche finanziaria e la stipula di ogni altro contratto tale da ottenere la disponibilità di beni mobili ed immobili, da destinare alle attività dell'Associazione.

TITOLO III : Soci

Art.6

Qualifica

Il numero delle/dei socie/soci è illimitato e non può essere inferiore a quello previsto dall'art.32 co.1 CTS. Sono ammesse/i all'Associazione in qualità di socia/o tutte/i coloro che, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica, religiosa, condizione economica ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art.7

Ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, che può espressamente delegare a tale compito uno o più consiglieri.

La/il richiedente, nella domanda di ammissione indirizzata al Presidente, dovrà specificare le proprie complete generalità, dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e impegnarsi a versare la quota associativa nei termini stabiliti.

L'ammissione all'Associazione, con conseguente iscrizione nel registro delle/i Socie/i decorrerà dalla data di delibera che deve essere tempestivamente assunta non appena conclusa la fase istruttoria. L'esame della domanda e la delibera di ammissione della/l nuova/o Socia/o deve essere effettuato comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione.

L'eventuale diniego va motivato. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea delle/i Socie/i alla sua prima convocazione ordinaria.

Art.8

Quote associative

Le quote di partecipazione all'Associazione vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. Esse rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, e non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in nessun caso rimborsabili o trasmissibili nemmeno in caso di recesso, di esclusione o di decesso.

Il loro versamento deve pervenire all'Associazione al momento dell'ammissione a socia/o o, nel caso di rinnovo, nei tempi previsti dalla delibera assunta annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.9

Diritti e doveri

Le/gli socie/i hanno tutti uguali diritti e doveri.

Le/I Socie/i hanno il diritto di:

- riunirsi in assemblea per discutere e concorrere all'elaborazione del programma;
- alle Assemblee (se in regola con quanto all'uopo espressamente previsto al momento della loro convocazione) e di votare direttamente sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- eleggere gli organi sociali di direzione e di controllo ed essere eletti negli stessi;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- discutere e approvare i rendiconti;
- approvare le modifiche allo Statuto;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- versare le quote associative, alle scadenze e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10

Perdita della qualifica

Salvo diritto di recesso, la qualifica di socia/o si perde:

- in caso di dimissioni
- in caso di decesso del socio;
- per lo scioglimento dell'associazione;
- per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Il recesso dall'Associazione può essere esercitato mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione ed avrà effetto dalla fine dell'esercizio sociale in corso alla data in cui sarà pervenuta al Presidente la manifestazione di volontà di recedere.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante - a seconda dei casi - il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione per i seguenti motivi :

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Ogni provvedimento dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Il recesso, l'esclusione e la cessazione per qualsiasi altra causa non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

In caso di mancata corresponsione della quota di partecipazione entro i termini massimi previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo, il Socio verrà automaticamente considerato decaduto e potrà eventualmente venire riammesso, con decisione del Consiglio stesso, solo dopo aver regolato la propria morosità.

TITOLO IV : Organi sociali

Art.11

Organi

Sono organi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea delle/i Socie/i;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Sono organismi di garanzia e controllo:

- l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, se dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017

- il Revisore legale dei conti, se dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 31, d.lgs. 117/2017.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

-

Art.12

Assemblea dei Soci

L'Assemblea delle/i Socie/i è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte/i le/i Socie/i iscritti almeno 60 (sessanta) giorni prima dalla data della sua convocazione e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, da chi ne assume le funzioni come espressamente previsto dal presente statuto. Essa viene convocata

- almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del precedente esercizio sociale;
- presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in luogo facilmente accessibile;
- mediante avviso (anche per posta elettronica) inviato ai soci e affisso nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per il suo svolgimento;
- l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea ha il compito di:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- ratificare l'approvazione in via definitiva del rendiconto annuale;
- approvare eventuali modifiche allo statuto;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- determinare le norme di comportamento dei Soci;
- deliberare in via definitiva sull'esclusione dei Soci;
- eleggere il/la Presidente e gli altri organi sociali previsti dal presente statuto, ed eleggere eventuali sostituti di componenti dimissionari;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in via straordinaria è convocata dal/la Presidente o, ove lo richieda, con idonea motivazione e per iscritto da almeno un decimo delle/i Socie/i, precisando gli argomenti da sottoporre all'Assemblea. L'Assemblea straordinaria delibera unicamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno della convocazione.

Ogni socio ha diritto a 1 (un) voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione,

da tenersi anche nello stesso giorno, qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese; le deliberazioni riguardanti l'elezione degli Organi sociali e i soci stessi, su richiesta di un quarto dei presenti all'Assemblea, possono essere prese a scrutinio segreto.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti all'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente o in sua assenza o impedimento dal/la Vice Presidente Vicario; in assenza di entrambi la presidenza sarà assunta dalla persona a tal fine nominata dall'Assemblea che designerà altresì il Segretario o un incaricato della verbalizzazione della seduta nonché, eventualmente, due Scrutatori.

Su proposta del/la Presidente l'Assemblea stabilisce le modalità di tenuta della riunione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o dal componente dell'Assemblea a ciò appositamente nominato e sottoscritto dal/la Presidente. Il verbale viene inserito nel Libro dei Verbali.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

Art.13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali approvate dall'Assemblea, con esclusione solo di quelli espressamente deferiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

E' eletto per tre anni dall'Assemblea tra i propri componenti ed è composto da almeno 5 (cinque) membri. I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il/la Presidente Vicario, che assume le funzioni del/la Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal/la Vice Presidente Vicario. Può altresì venire convocato, con le stesse modalità, anche d'iniziativa e su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, mediante comunicazione scritta (nelle forme previste per l'Assemblea) inviata ai membri del Consiglio almeno 8 (otto) giorni prima di quello della riunione o almeno 3 (tre) giorni prima per posta elettronica.

Si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiede almeno un terzo dei suoi membri.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Il Consigliere decaduto o dimissionario, è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, su proposta del Consiglio, dall'Assemblea dei Soci nella sua prima convocazione ordinaria.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci, indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Ove non sia diversamente previsto nel presente statuto, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, occorrendo, per la validità delle sue riunioni, la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, incluso il/la Presidente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Al Consiglio Direttivo compete:

- deliberare in merito all'ammissione degli aspiranti soci; a tale scopo può delegare uno o più dei suoi componenti;
- la redazione e la presentazione all'Assemblea del rapporto annuale sull'attività dell'Associazione,
- approvare il rendiconto annuale;
- approvare il bilancio di previsione sulla base delle linee programmatiche generali deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- l'elaborazione e l'adozione di piani e progetti e la scelta delle loro modalità di esecuzione, l'adesione a piani e progetti esterni e la partecipazione a concorsi o gare;
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- la progettazione e la verifica dello svolgimento delle attività sociali;
- la decisione in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci;
- fissare annualmente la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- determinare, nel rispetto della legislazione vigente, i criteri e parametri per le retribuzioni ed i rimborsi spese;
- deliberare e stipulare atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di rapporti, attivi e passivi, con istituti bancari o finanziari, nonché contratti di collaborazione, anche continuativa, con o senza vincoli di subordinazione, sia con esperti e consulenti, sia con personale ausiliario;
- assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con Soci o terzi;
- l'appalto di lavori a terzi;
- il rilascio di deleghe a propri membri e conferire mandati anche a terzi per singoli atti o per categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Le delibere degli organi e i libri sociali sono accessibili ai componenti l'organismo e devono essere conservati e restare a disposizione dei soci che ne facciano richiesta di consultazione

Art.14

Il Presidente

Il/la Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, che rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo, che convoca e presiede.

Coadiuvato dal Consiglio Direttivo o da un'apposita commissione da questo eletta, svolge la funzione di coordinamento amministrativo e finanziario.

In caso di assenza o impedimento del/la Presidente, tutti i suoi poteri, compresi quelli di firma e di rappresentanza dell'Associazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, spettano al/la Vice Presidente Vicario, la cui firma di per sé attesta, nei confronti dei terzi, l'assenza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione.

Art.15

Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Organo di Controllo e il Collegio dei Revisori dei Conti ove necessari per legge sono eletti dall'Assemblea dei Soci, che ne indica anche il/la Presidente. I suoi componenti sono scelti possibilmente tra i soci stessi con particolari competenze in materia amministrativa e contabile.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e resta in carica per lo stesso periodo in cui resta in carica il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Spetta al Collegio il compito di vigilare sull'attività amministrativa e contabile dell'Associazione, controllare i libri sociali e contabili, la tenuta della contabilità, l'avvenuto rispetto delle normative legali, fiscali e statutarie attinenti alla regolare tenuta della contabilità. Deve inoltre predisporre relazioni ai rendiconti/bilanci consuntivi e preventivi, nonché effettuare periodiche verifiche della consistenza dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione. Degli accertamenti eseguiti viene redatto apposito verbale con obbligo di riferire, alla prima seduta utile, al Consiglio Direttivo, alle cui sedute i membri del Collegio debbono venire regolarmente invitati, con le modalità previste nei precedenti articoli, ed alle quali sarà loro impegno partecipare.

TITOLO V : Patrimonio – Esercizio sociale

Art.16

Patrimonio disponibile

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- eredità, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote di fondazione;
- quote annuali associative;
- eventuali altri contributi associativi supplementari;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi anche convenzionati, iniziative e progetti;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e, nel rispetto della legislazione vigente, a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000.

Alle spese occorrenti per il conseguimento dello scopo sociale e per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con l'utilizzo dell'intero patrimonio disponibile. In particolare l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il Consiglio Direttivo fissa le quote associative all'Associazione, determinandone l'ammontare, i tempi e le modalità di pagamento. La delibera è da comunicare a tutti i Soci entro l'anno in cui viene assunta.

Art.17

Esercizio sociale – Bilanci

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto / bilancio consuntivo contiene, oltre a tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso, gli impegni di spesa e le previsioni di incasso e agli investimenti effettuati.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto / bilancio consuntivo è predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo, portato a conoscenza dell'Assemblea dei Soci, e depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea dove può essere consultato da ogni Socio avente diritto a partecipare all'Assemblea.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VI : Disposizioni finali

Art.18

Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deciso soltanto dall'Assemblea dei Soci all'uopo convocata, e con le modalità già precisate all'art. 12.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, dedotte le passività, ad altre organizzazioni di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19

Clausola compromissoria

I Soci sono obbligati a rimettere ad una decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci, tra Associazione e Soci, che insorgessero sull'applicazione e

sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni degli organi sociali.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte e il terzo nominato dagli altri due primi arbitri, oppure, in caso di assenza di accordo tra questi, dal Consiglio Direttivo estraendo a sorte tra i suoi componenti.

Art.20

Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia. Foro competente è il Foro di Venezia.